

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2025, n. 995

Approvazione schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 tra la Regione Puglia e il Comune di Lucera per le attività connesse al conferimento del titolo di “Capitale cultura di Puglia” per l’anno 2025. ART. 38 L.R. N. 32/2022. Contributo pari a € 300.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Economia della Cultura, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, Viviana Matrangola;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall’art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o da suo delegato.

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di accordo di cooperazione tra la Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura ed il Comune di Lucera (Allegato A) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che in ragione dell’accordo de quo, il Comune di Lucera provvederà allo svolgimento di attività di comune interesse finalizzate ad incentivare l’offerta socio economica, culturale, artistica e turistica della città, arricchendo le peculiarità di ciascuno e valorizzando i rispettivi territori;
3. di demandare al Dirigente pro tempore del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria della medesima Sezione, la sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione di cui al precedente punto e l’utilizzo del capitolo di spesa del bilancio autonomo regionale U0502065–art.38 L.R. n.32/2022, delegandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale, ove necessario e all’adozione di ogni provvedimento e adempimento consequenziale;
4. di prendere atto che per le finalità di cui all’art.38 della L.R. n. 32/2022, la Giunta Regionale con DGR

n.26 del 20/01/2025 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ed ha previsto un contributo sul capitolo U0502065 "CAPITALE CULTURA DI PUGLIA" del bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2025 pari ad euro 300.000,00;

5. di prendere atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18/2023;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 tra la Regione Puglia e il Comune di Lucera per le attività connesse al conferimento del titolo di "Capitale cultura di Puglia" per l'anno 2025. ART. 38 L.R. N. 32/2022.

Contributo pari a € 300.000,00.

Visti:

la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

la L.R. 29/12/2022 n. 32 rubricata "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti Locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti Regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2026;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 1233, del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia", costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l'attuazione dello stesso;
- con propria Deliberazione, n. 543, del 19/3/2019, la Giunta regionale pugliese ha approvato il Documento strategico del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026, denominato "PiiiLCulturainPuglia", cui si è giunti attraverso un metodo funzionale e partecipativo volto ad ottenere effetti positivi sulla programmazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle politiche culturali per orientare, dentro un'unica visione e strategia, l'agire della pluralità di istituzioni e politiche che insistono sulle materie della Cultura e sulle relative filiere, oltre che innescare un metodo di governance virtuoso;
- le politiche culturali della Regione Puglia si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti mediante interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale

e immateriale anche mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;

- l'azione condotta dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività culturali è particolarmente orientata negli ultimi anni, attraverso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di valorizzazione del territorio regionale, in partenariato e in sinergia con Regioni, Enti locali, Istituzioni culturali, altri soggetti pubblici e privati al fine di raggiungere una maggiore condivisione degli obiettivi del Programma regionale;
- ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 6/2004, l'azione regionale incentiva opportunità diffuse di crescita e sviluppo, dando impulso a proposte e progettualità che vengono espresse da soggetti pubblici e da organismi privati, privilegiando gli interventi capaci di generare ricadute produttive nei contesti territoriali interessati;

Considerato che:

- nell'ambito del sostegno delle politiche culturali con il coinvolgimento attivo dei territori, il legislatore regionale, con legge n. 32/ 2022, all'art. 38 ha istituito il titolo di "Capitale cultura di Puglia" in favore della città pugliese che sia stata riconosciuta tale dal Ministero della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo;
- il Comune di Lucera (FG) ha inviato la propria candidatura al procedimento di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2026;
- la Città di Lucera risulta essere l'unica candidata pugliese al titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2026;
- con D.G.R. n. 1250 dell' 11/09/2023 in ragione della intensa e proficua collaborazione fra la Regione Puglia e il Consorzio "Puglia Culture", già Teatro Pubblico Pugliese, è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Lucera e il Consorzio, per disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività in caso di assegnazione del prestigioso riconoscimento di "Capitale italiana della cultura 2026" alla città sottoscrittrice;
- per le finalità di cui all'art. 38 della L.R. n. 32/2022, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è stata assegnata sul capitolo di spesa del bilancio autonomo regionale U0502065, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 300.000,00;
- in data 5 maggio 2025, su invito della Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria, si è tenuto presso la sede del Consorzio Puglia Culture, l'incontro con il Sindaco del Comune di Lucera e il Direttore del Consorzio al fine di impostare un confronto propedeutico alle attività oggetto di contributo;
- successivamente a tale confronto, con nota prot. n. N.0233457 del 05/05/2025, il Servizio ha invitato il Sindaco del Comune di Lucera a presentare una scheda di progetto congruente con l'importo complessivo del contributo ed in linea con le finalità che il Comune intende perseguire;
- con successiva pec datata 11/06/2025, in relazione agli impegni finanziari da assumere, il Servizio ha sollecitato il Comune di Lucera all'invio della scheda di progetto unitamente alla comunicazione del Codice Unico di Progetto(C.U.P.) ed al provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento.

Preso atto che:

- con pec del 13/06/2025, acquisita agli atti della Sezione in data 16/06/2025, prot. n. 0321509, il Comune di Lucera ha trasmesso la programmazione dettagliata dei progetti che intende realizzare e dei relativi budget previsti unitamente alla scheda di progetto "LUCERA CAPITALE DI PUGLIA 2025";
- con successiva pec del 24/06/2025 acquisita agli atti della Sezione con prot. n.0348623 in data 25/06/2025, il medesimo Comune ha trasmesso il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento(RUP).

Tenuto conto che:

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7,

- comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
 - con nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 - la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
 - i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - *a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - *b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - *c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - *d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*
 - i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono

stati individuati nei seguenti punti:

- a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione dello schema di accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura ed il Comune di Lucera, volto al perseguimento del comune obiettivo ai due enti di realizzare il progetto in parola, in coerenza con le priorità declinate dalla scheda d'intervento di riferimento il cui sostegno finanziario, previsto a livello normativo dall'art. 38 della L.R. n. 32/2022 dal Consiglio Regionale della Puglia, è garantito attraverso l'assegnazione di risorse sul capitolo del bilancio autonomo U0502065 "Capitale Cultura di Puglia" (art. 38 L.R. 32/2022 - PREVISIONE 2023-2025) esercizio finanziario 2025.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Esito valutazione impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 300.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo U0502065 "Capitale Cultura di Puglia" (art. 38 L.R. 32/2022- PREVISIONE 2023-2025) esercizio finanziario 2025.

BILANCIO AUTONOMO 2025

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):

13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

02 – Sezione Economia delle Cultura

Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita a valere sul seguente capitolo di spesa:

Capitolo di spesa: U0502065 "Capitale Cultura di Puglia" (art. 38 L.R. 32/2022- PREVISIONE 2023-2025).

Con determinazione della Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria si provvederà ad effettuare il relativo impegno di spesa entro il corrente esercizio finanziario.

Bilancio Autonomo 2025

Parte spesa:

- ✓ C.R.A.: 13-2 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura
- ✓ Capitolo di spesa: U0502065 “CAPITALE CULTURA DI PUGLIA (ART. 38 L.R. 32/2022 - PREVISIONE 2023-2025)”
- ✓ € 300.000,00 giusta L. R. n. 32/2022, art. 38
- ✓ Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
- ✓ Programma 2: - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”
- ✓ Titolo 1: Spese Correnti;

Codifica piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m. e i: U.1.04.01.02.000

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 38 della L.R. n. 32/2022 in merito al conferimento del titolo di Capitale Cultura di Puglia alla Città di Lucera per l’anno 2025, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera e) della L.R. n. 7/1997, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare l’allegato schema di accordo di cooperazione tra la Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura ed il Comune di Lucera (Allegato A) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che in ragione dell’accordo de quo, il Comune di Lucera provvederà allo svolgimento di attività di comune interesse finalizzate ad incentivare l’offerta socio economica, culturale, artistica e turistica della città, arricchendo le peculiarità di ciascuno e valorizzando i rispettivi territori;
3. di demandare al Dirigente pro tempore del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria della medesima Sezione, la sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione di cui al precedente punto e l’utilizzo del capitolo di spesa del bilancio autonomo regionale U0502065 – art. 38 L.R. n.32/2022, delegandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale, ove necessario e all’adozione di ogni provvedimento e adempimento consequenziale;
4. di prendere atto che per le finalità di cui all’art.38 della L.R. n. 32/2022, la Giunta Regionale con DGR n. 26 del 20/01/2025 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ed ha previsto un contributo sul capitolo U0502065 “CAPITALE CULTURA DI PUGLIA” del bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2025 pari ad euro 300.000,00;
5. di prendere atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18/2023;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La RESPONSABILE E.Q. “Responsabile Relazioni Esterne Cultura”: Rosaria Montelli

 Rosaria
Montelli
09.07.2025
12:08:09
GMT+02:00

La DIRIGENTE del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria: Matilde Trabace

 Matilde
Trabace
09.07.2025
11:57:38
GMT+02:00

La DIRIGENTE di Sezione Economia della Cultura: Angela Cistulli

 Angela Cistulli
09.07.2025
15:52:41
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio":
Aldo Patruno *firma*

 ALDO
PATRUNO
10.07.2025
06:37:14 UTC

L'Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, Viviana Matrangola ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma Viviana Matrangola
10.07.2025
06:59:11
UTC



Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Firma

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/07/2025 15:36
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A alla proposta ACS /DEL/2025/00010

Angela Cistulli
09.07.2025 15:52:41 GMT+02:00**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO**

tra
Regione Puglia
e
COMUNE DI LUCERA
di seguito, anche "Le Parti"

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste dall'art. 38 della Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 per il conferimento del titolo "Capitale cultura di Puglia" per l'anno 2025 alla città di Lucera.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- nell'ambito del sostegno delle politiche culturali con il coinvolgimento attivo dei territori, il legislatore regionale, all'art. 38 " Conferimento del titolo "Capitale cultura di Puglia", della legge 29 dicembre 2022, n. 32, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)", ha previsto che il titolo di Capitale cultura di Puglia sia conferito alla città che sia stata riconosciuta, dal Ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo;
- in base a tale disposizione, il Comune di Lucera (FG) ha inviato la propria candidatura al procedimento di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2026 ed è risultata essere l'unica candidata pugliese al titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2026;
- con D.G.R. n. 1250 del 11/09/2023 in ragione della intensa e proficua collaborazione fra la Regione Puglia e il Consorzio "Puglia Culture", già Teatro Pubblico Pugliese, è stato approvato lo schema Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Comune di Lucera e il Consorzio, per disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività in caso di assegnazione del prestigioso riconoscimento di "Capitale italiana della cultura 2026" alla città sottoscrittrice;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti Locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti Regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e attività specifici del settore culturale; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli



**REGIONE
PUGLIA**



- interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
- Il Comune di Lucera valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche della città;
 - Il titolo di "LUCERA CAPITALE DI PUGLIA 2025" consente alla città di Lucera di individuare eventi artistico-culturali di particolare spessore e di forte attrattività: come l'evento gastronomico "Lucera Jazz&wine Festival" che celebra i 50 anni del riconoscimento DOC del vino locale, unendo musica e gastronomia; importanti festival e concerti come i tre concerti ad agosto durante la Festa patronale ed i dieci appuntamenti teatrali all'Anfiteatro tra luglio ed agosto con Teatro/Muse/Stelle, con la partecipazione di artisti famosi come Nek, Max Gazzè e i The Kolors ;
 - l'obiettivo del Comune di Lucera è quello di arricchire la città di grandi attrattive che si traducano in fruizione di cultura, conoscenza del patrimonio culturale, potenziamento del brand Lucera e Monti Dauni e quindi sviluppo del turismo e dell'economia per l'intero territorio;
 - la creazione di una rete tra i Comuni dei Monti Dauni garantisce una cooperazione territoriale stabile, ampliando l'impatto culturale ed economico del progetto oltre i confini cittadini con un calendario ricco dei seguenti eventi:
 - o "Monumento Capitale", con il contributo del Comitato dei Promotori, renderà tangibile l'identità dell'iniziativa con un'opera simbolica collocata in un luogo centrale della cittadina.
 - o "Lucera Innova" introdurrà un ologramma di Federico II per arricchire le visite guidate e un gioco dedicato ai Monti Dauni per la promozione turistica.
 - o BTM Monti Dauni con 20 tour operator nazionali ed internazionali per creare occasioni e pacchetti turistici per i nostri operatori economici.
 - o La "Settimana da Capitale" coinvolgerà i 29 borghi dei Monti Dauni, che ospiteranno a turno il trofeo della Capitale, e "Un giorno da Capitale" porterà eventi in luoghi simbolici della città.
 - o Il progetto "Ti racconto Lucera" vedrà la realizzazione di una pubblicazione sulla storia e la cultura della città.
 - o Le "Residenze culturali" stimoleranno la produzione artistica in musica, teatro, cinema, danza, letteratura e arti visive, con attività di formazione che coinvolgeranno le scuole, mentre la "Carovana culturale" attraverserà i 29 borghi con performance artistiche che racconteranno l'identità dei territori prima di culminare in una settimana di eventi a Lucera.
 - o il progetto di "merchandising" prevederà l'acquisto di stampanti per la produzione di gadget dedicati ai simboli della città, contribuendo alla diffusione dell'identità visiva di Lucera Capitale".
 - la Regione Puglia ed il Comune di Lucera intendono stipulare, ciascuna per quanto di propria competenza, un accordo di collaborazione pubblico-pubblico per la comunicazione e la promozione dell'evento "Capitale della Cultura di Puglia" per l'anno 2025 alla città di Lucera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 tenendo conto altresì della giurisprudenza europea e nazionale in tema di accordi tra soggetti pubblici;
 - per le finalità di cui all'art. 38 L.R. 32/2022, la Giunta Regionale con DGR n. 26 del 20/01/2025 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale ed ha previsto un contributo sul capitolo U0502065 "CAPITALE CULTURA DI PUGLIA" del bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2025 pari ad euro 300.000,00.

TENUTO CONTO CHE

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente



**REGIONE
PUGLIA**



- comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
 - con nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 - la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
 - i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.";*
 - I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati



**REGIONE
PUGLIA**



individuati nei seguenti punti:

- a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.
- Le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
 - le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
 - con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Lucera dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
 - lo Statuto del Comune di Lucera, prevede la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con altri enti pubblici.

TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

TRA

La Regione Puglia con sede legale in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentata dalla Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria domiciliato presso la sede della Sezione

E

Il Comune di Lucera, C.F. 82000950715, con sede in Lucera (FG), Corso Garibaldi n. 74, rappresentato dalnella persona del, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione

1. La Regione Puglia e il Comune di Lucera concordano nel voler dare attuazione alla Scheda di progetto trasmessa dal Comune ed agli atti della Sezione, in quanto la stessa corrisponde alla realizzazione di interessi pubblici comuni, ovvero all'esercizio di competenze e di funzioni appartenenti alle reciproche sfere di competenza e può essere attuata mediante condivisione di compiti e responsabilità.
2. Le parti concordano nell'obiettivo di potenziare lo sviluppo di prodotti e servizi attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, mediante varie azioni volte a :
 - stimolare e qualificare la domanda;
 - consolidare una programmazione strategica di azioni in grado di coinvolgere diversi segmenti della filiera del sistema culturale inteso nella sua più ampia accezione;
 - qualificare e accrescere l'offerta;
 - sviluppare la multidisciplinarietà, generare economie virtuose,



**REGIONE
PUGLIA**



- assicurare la continua formazione del pubblico e l'accompagnamento delle imprese culturali verso una gestione rivolta alla sostenibilità economica e finanziaria e al partenariato pubblico-privato.
3. Il presente accordo è riferito alla programmazione degli eventi relativi al riconoscimento del titolo di "Capitale cultura di Puglia" per l'anno 2025 attribuito alla città di Lucera approvata con la D.D. xxxx del xxxx e finanziata a valere sul Bilancio Autonomo Esercizio finanziario 2025 sul capitolo di spesa U0502065.

Art. 2

Impegni e disciplina dei rapporti tra le Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia:
 - individua le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui alla programmazione degli eventi di cui all'art. 1;
 - coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
 - b) Il Comune di Lucera:
 - cura le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei contenuti proposti nell'ambito della promozione e della comunicazione dell'evento, stimolando la partecipazione dei cittadini e i flussi turistici presso il proprio territorio, al fine di accrescerne l'attrattività;
 - mette a disposizione le proprie risorse umane e finanziarie, nonché le competenze tecniche occorrenti per la realizzazione delle attività proposte e approvate, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie (siti e servizi digitali) e le reti social (social network);
 - si impegna ad organizzare e attuare il programma, organizzando attività divulgative delle iniziative rivolte ad un'utenza quanto più ampia e differenziata possibile internazionale, nazionale e di prossimità;
 - a conclusione dell'attività fornirà il materiale culturale (quali a titolo esemplificativo prodotti audiovisivi, foto, locandine) relativo alle attività realizzate al fine dell'inserimento dello stesso sul sito della Regione Puglia: pugliadigitalibrary.it con licenza Creative Commons - Attribution-Share-Alike, nella versione in uso corrente CC BY-SA (Digital Library della Regione Puglia), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 17 aprile 2015 n. 766. Il materiale sarà gestito da Mediateca Regionale - sede di conservazione di documenti sonori e video, film, trattamenti e sceneggiature, prodotti nella Regione Puglia";
 - deve indicare, ai fini della tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2020 e s.m.i., su tutti i documenti afferenti il progetto, il Codice Unico di Progetto (CUP) a seguito di iscrizione dell'intervento al sistema CUP.
2. Le Parti collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), per la predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo di attuazione, ove previsto, per l'individuazione e la definizione delle attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi complessivi di ogni azione individuata, per la definizione del cronoprogramma definitivo, per le risorse umane e materiali necessarie, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.
3. Le parti si impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.
4. Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi,



da parte del Comune di Lucera .

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura di tutte le attività legate alla manifestazione di cui alla scheda di progetto;
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nella scheda di progetto esecutivo e nel cronoprogramma.

Art. 4

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiva le risorse finanziarie a valere sulla dotazione del capitolo di spesa U0502065 per € 300.000,00 sulla base della programmazione acquisita agli atti della Sezione, per la copertura ed il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare.

Art 5

Spese Ammissibili

1. Per "spese ammissibili" si intendono quelle spese, opportunamente documentate, imputabili ad una o più attività progettuali, riferibili all'arco temporale relativo alla realizzazione del Progetto finanziato, in coerenza con le tipologie di attività indicate nel cronoprogramma definitivo.
2. Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a. gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di progetto
 - b. pubblicità e promozione dell'iniziativa;
 - c. costi per il personale amministrativo autorizzati come lavoro straordinario e riferibili esclusivamente alla realizzazione del progetto;
 - d. compensi professionali ed acquisizione di beni e servizi direttamente ed esclusivamente contrattualizzati, imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
 - e. costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.).

Art. 6

Modalità e termini di erogazione del contributo finanziario e di rendicontazione

1. L'importo messo a disposizione da parte della Regione sarà erogato con le seguenti modalità:
 - a. anticipazione pari al 60% previa istanza da parte del Comune di Lucera ;
 - b. saldo a completamento delle attività e previa approvazione della rendicontazione di spesa.
2. Ai fini della richiesta di saldo, sarà allegata altresì:
 - Relazione consuntiva contenente altresì i riferimenti alla scheda di progetto con l'indicazione di ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivato;
 - Cronoprogramma delle attività a consuntivo che riporti un elenco dettagliato delle attività e degli eventi svolti.
 - Relazione Finanziaria relativa all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi, economico e finanziari, imputati alle attività oggetto della cooperazione.



**REGIONE
PUGLIA**



Art. 7

Recesso

1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.

Art. 8

Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. Nel rispetto dell'art. 8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., la Responsabile del procedimento è l'EQ "Responsabile Relazioni Esterne Cultura" del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria.

Art. 9

(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 10

Comunicazioni

Le Parti nominano i referenti delle attività di progetto come segue:

a) per la Regione Puglia:

Dirigente del Servizio _____

Lungomare Starita, 4 - Pad. 107 – 70132 - Bari

pec: sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it

b) per il Comune di Lucera: Sindaco _____

RUP del progetto

Corso Garibaldi n. 74- 71036 LUCERA(FG)

pec sindaco: comune.lucera@anutelpec.it

Regione Puglia

Comune di Lucera



* Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ACS	DEL	2025	10	10.07.2025

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI LUCERA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI "CAPITALE CULTURA DI PUGLIA" PER L'ANNO 2025. ART. 38 L.R. N. 32/2022. CONTRIBUTO PARI A € 300.000,00.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOL

